



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 GENNAIO 2020

Art. 9 (Accordo)

DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, e/o trattate in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' competente per la Sicurezza designata dalle Parti. 4. La corrispondente classificazione di sicurezza, come previsto dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte, e' la seguente:

Per la Repubblica Corrispondenza Per la Repubblica Italiana (in Inglese) di Gibuti
SEGRETISSIMO TOP SECRET SECRET DE DEFENSE SEGRETO SECRET SECRET
RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL CONFIDENTIEL RISERVATO RESTRICTED RESTREINT

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' autorizzato al personale delle Parti che abbia necessita' di conoscere e che possieda un adeguato nulla osta di sicurezza, in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali. 6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali di difesa prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la Sicurezza della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti per la Sicurezza o da Autorita' designate dalle Parti.

Versione in vigore dal 3 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 39
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-39-2022/accordo-art-9>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it